



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **17 FEB. 2017** Protocollo N° **66658** Class: **E.740.05.9** Prat. Fasc. Allegati N° **3**

Oggetto: **Regolamento (CE) n. 1/2005 – Rinnovo certificati di idoneità per conducenti e guardiani rilasciati ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2.**

P E C

Ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS del Veneto

Ai Referenti per il Benessere Animale al
Trasporto delle Az.ULSS del Veneto

e, p.c., Al Laboratorio IT & Sistemi Informativi
c/o IZS delle Venezie

In riferimento all'oggetto, si fa seguito a quanto indicato dal Ministero della Salute con note prot. n. DGSAF 0007719-P-29/03/2016 e prot. n. DGSAF 0002524-P-01/02/2017 (che ad ogni buon conto si ritrasmettono in allegato alla presente) per precisare che sia il rilascio dei certificati in oggetto ("patentini") che il loro rinnovo devono essere effettuati dal Servizio Veterinario della **Az.ULSS di residenza** del conducente/guardiano, sul quale (come indicato anche nella nota ministeriale prot. n. DGSA 17429-P-28/08/08, che si allega) ricadono le responsabilità e le attività conseguenti ad eventuali infrazioni alla norma in oggetto, quali la sospensione e il ritiro del "patentino", e ciò indipendentemente dalla sede dell'Ente in cui il conducente/guardiano ha espletato il corso di formazione.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

MB/lf
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041-2791569
Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI -- Ufficio Benessere animale



Registro – classif:

Trasmissione via Pec

**AI SERVIZI VETERINARI DELLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO**

Sede

e, p.c.

UVAC

Sede

PIF

Sede

OGGETTO: Regolamento (CE) N. 1/2005 – Chiarimenti rinnovo certificati di idoneità per conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell'art. 17, prf. 2 - nota DGSAF prot. n. 7719 -P-29/03/2016

Con riferimento alla nota DGSAF prot. n. 7719-P-29/03/2016 relativa al rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti/guardiani, si rappresenta la necessità di fornire alcuni chiarimenti per garantire una applicazione uniforme sul territorio nazionale.

In particolare, la nota prevede che nel caso di conducenti/guardiani che siano incorsi in "... *omissis* ... *pregresse gravi infrazioni alla normativa vigente ...omissis* " possa essere rilasciato il rinnovo del certificato di idoneità solo a seguito del superamento di un nuovo corso formativo.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che per quanto attiene al termine "*pregresse*" può essere preso in considerazione l'arco temporale dei tre anni precedenti, in analogia con l'art. 10 prf. 1 c) del regolamento (CE) N. 1/2005.

Per quanto attiene invece al significato delle voci "*gravi infrazioni*", queste possono essere riferite alle violazioni previste dall'art. 7 comma 5 e 6 del D. Lgs. 151/2007.


Responsabile/Referente del procedimento:
Dr. Ugo Vincenzo Santucci – 06 0659946734
Dr. Giuseppe Losacco – 06.59946706

Inoltre è opportuno precisare che le violazioni da considerare sono quelle il cui iter procedurale è giunto a conclusione (pagamento in misura ridotta o a seguito di ordinanza-ingiunzione o condanna).

Nella speranza di aver fornito i chiarimenti necessari, si inviano cordiali saluti.


IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello



*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento:
Dr. Ugo Vincenzo Santucci – 06 065994673
Dr. Giuseppe Losacco – 06.59946706





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI -- *Ufficio VI Benessere animale*

Ministero della Salute

DGSAF

0007719-P-29/03/2016



177908114

Registro – classif:

Trasmissione via Pec

**AI SERVIZI VETERINARI DELLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO**

Sede

e, p.c.

UVAC

Sede

PIF

Sede

**OGGETTO: Regolamento (CE) N. 1/2005 - Rinnovo certificati di idoneità per
conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell'art. 17, prf. 2**

Il prossimo anno giungeranno a scadenza i certificati di idoneità per conducenti e/o guardiani rilasciati nel 2007 in seguito ad un percorso formativo delineato dalla nota ministeriale prot. DGSA/VI/ 3316 del 4/05/2007 e con validità decennale stabilita dall'art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo n 151/2007. Come già ottemperato per il rinnovo delle autorizzazioni del trasportatore, anche in questo caso si ritiene opportuno fornire indicazioni per uniformare le modalità procedurali per il rinnovo dei suddetti certificati.

Visto che fino ad oggi non è stata apportata alcuna modifica al Regolamento (CE) n. 1/2005, il rinnovo dei certificati di idoneità non dovrà essere subordinato nuovamente alla partecipazione al corso di formazione specifico ed al superamento del test finale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, prf. 2, del Regolamento in essere. Questa dispensa non potrà essere tuttavia applicata nel caso in cui i servizi veterinari territorialmente competenti accertino a carico del conducente/guardiano, in seguito alla presentazione della domanda di rinnovo, pregresse gravi infrazioni alla normativa vigente sulla protezione degli animali durante il trasporto o addirittura una precedente sospensione del certificato d'idoneità. In tal caso il richiedente sarà obbligato a partecipare nuovamente ad un corso di formazione specifico con superamento dell'esame finale.

Responsabile/Referente del procedimento:
Dr. Ugo Vincenzo Santucci – 06 0659946734
Dr. Giuseppe Losacco – 06.59946706

Per facilitare la partecipazione ai corsi di formazione anche a coloro che non hanno la possibilità di espletarlo nell'ambito del territorio di residenza, è ormai prassi consolidata che quando in una Regione o Provincia Autonoma è attivato un corso di formazione per conducenti e/o guardiani, ne viene prontamente informato il Ministero della Salute che inoltra l'informativa a tutte le Regioni e Province autonome per permettere così un' ampia diffusione su tutto il territorio nazionale, in modo da poter raggiungere il massimo numero di interessati.

All'uopo, corre l'obbligo rammentare quanto già specificato con nota del Ministero della Salute prot. n. 0017429- P-28/08/2008, ed in particolare che l'art.14, comma 4 del Decreto Legislativo n. 151/2007, riprendendo quanto affermato nella nota esplicativa prot. DGVA/X/45209 del 14/12/2006 , individua gli enti che possono realizzare i corsi di formazione per conducenti e guardiani senza specificare le modalità di rilascio del certificato d'idoneità ad opera dell'autorità competente, individuata nella ASL di residenza del conducente e/o guardiano. Quest'ultima può rilasciare il certificato di idoneità o direttamente, mediante l'espletamento di un corso di formazione organizzato dalla stessa ASL oppure, previa presentazione di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione conseguito presso altri enti individuati dal D. Lgs n. 151/2007 ed allo scopo riconosciuti dall'Autorità competente (Ministero o Regioni). In quest'ultimo caso, il rilascio del certificato d'idoneità da parte della ASL sarà subordinato alla valutazione delle modalità di espletamento del corso di formazione secondo i criteri individuati nella nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA/VI/3316 del 04/05/2007.

Si coglie infine l'occasione per rinnovare l'invito ai Servizi Veterinari regionali che non hanno ancora provveduto all'implementazione della BDN dei trasportatori di animali vivi, attivata nel 2012 nel sistema informativo nazionale SINSA del portale VETINFO, di provvedere quanto prima all'inserimento dei dati richiesti relativi alle autorizzazioni dei trasportatori e dei mezzi di trasporto, tenendo in considerazione che è stato attivato in BDN un campo che consente anche l'inserimento dei dati relativi ai certificati d'idoneità rilasciati.


Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello



*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993






*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI -
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI - Benessere Animale
Tel 06 59946823 / 6706 Fax 06 59946046

Ministero della Salute

0017429-P-28/08/2008

DGSA



24168887

RISPOSTA NOTA PROT. N. 24/10901/ATP/2
DEL 10/07/2008

OGGETTO: NOTA REGIONE PUGLIA SU "REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - PRIME DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER CONDUCENTI E GUARDIANI ADDETTI AL TRASPORTO DI EQUIDI DOMESTICI O ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, OVI-CAPRINA, SUINA O POLLAME" - *RICHIESTA CHIARIMENTI*

In riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Regione in merito ad incongruenze emerse per la gestione del certificato di idoneità ai conducenti e guardiani rilasciato ai sensi dell'art. 17, prf. 2 del regolamento (CE) n. 1/2005, si rappresenta quanto segue.

Il summenzionato art. 17 del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto dispone, al prf. 2, che il certificato di idoneità per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, deve essere "....rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo designato a tal fine dagli Stati membri, conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo III....."

Alla REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute
Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione
Ufficio 2- Dr. F. Longo
Via Caduti di Tutte le Guerre, 15
70126 - BARI
Fax 080 5403545

E, p.c.

**Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano**
Servizi Veterinari
Loro Sedi

Azienda Unità Sanitaria Locale
Ex A.S.L. Ba/3
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Veterinario area C
Dr. V. Cavallo
Via Vittime di Via Fani
70021 - Acquaviva delle Fonti
Fax 080 3077011 / 013

G. LOSACCO

Il decreto legislativo n. 151/2007, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, all'art. 2, individua specificamente nel Ministero della Salute e nelle Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza, le autorità competenti ai sensi dell'art. 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1/2005. E' inteso che anche gli Uffici periferici del Ministero della salute (PIF ed UVAC) nonché le AUSL nell'ambito delle singole Regioni sono autorità competenti per i controlli sul benessere animale e quindi per l'attuazione delle disposizioni sanzionatorie previste dal d. lgs. n. 151/2007.

Per gli effetti del citato d.lgs. n. 151/2007 l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'art. 9 dello stesso d.lgs., può essere attuata solo dalle competenti autorità veterinarie delle AUSL che, di conseguenza, devono essere anche considerate come autorità competenti al rilascio del certificato d' idoneità di cui all'art. 17, comma 2, del regolamento (CE) n. 1/2005.

Lo stesso decreto legislativo all'art.14, comma 4, riprendendo quanto già affermato nella nota esplicativa prot. DGVA/X/45209 del 14/12/2006 del Ministero della salute, individua gli enti che possono realizzare i corsi di formazione per conducenti e guardiani senza specificare le autorità deputate al loro rilascio . Pertanto, in riferimento a quanto sinora affermato, il rilascio del certificato d' idoneità da parte della AUSL può avvenire direttamente, mediante l'espletamento di un corso di formazione organizzato dalla stessa AUSL oppure, mediante la presentazione alla AUSL di residenza del conducente e/o guardiano di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione espletato da altri enti individuati dal d. lgs 151/2007 ed all'uopo autorizzati dall'Autorità competente (Ministero e Regioni). In quest'ultimo caso, il rilascio del certificato d' idoneità da parte della AUSL sarà subordinato alla valutazione delle modalità di espletamento del corso di formazione secondo i criteri individuati nella nota del Ministero della salute prot. n. DGSA/VI/3316 del 04/05/2007.

Nel caso in cui un conducente e/o guardiano consegue il certificato di idoneità presso una AUSL non ricadente nel proprio luogo di residenza, deve darne comunicazione alla AUSL di residenza che provvederà alla registrazione di tutti quei dati necessari ad una rapida identificazione dell'operatore e se del caso al rilascio di un nuovo certificato di idoneità senza ulteriori costi aggiuntivi per gli operatori .

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

G. Losacco